

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 16 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 28/4/2008 il ricorrente, con un unico modulo contrattuale sottoscriveva due finanziamenti: uno di € 1.800. a “tasso zero”, per gli acquisti di beni o servizi effettuati presso punti vendita appartenenti ad un medesimo gruppo industriale (*c.d. Utilizzi speciali*) ed uno di € 1.500, connesso all'utilizzo di una carta di credito *revolving*, per gli acquisti presso gli esercenti convenzionati con lo specifico circuito della carta nonché per prelievi di denaro contante presso gli sportelli automatici (*c.d. Utilizzi correnti*). Entrambe le linee di credito prevedevano l'effettuazione del rimborso mediante rate mensili addebitate direttamente sul conto corrente bancario del cliente, in essere presso altro intermediario. Con nota del 18/8/2009 l'intermediario, segnalando che la banca del ricorrente aveva respinto, per il secondo mese consecutivo, l'addebito del saldo dell'estratto conto del 10/8/2009, sollecitava quest'ultimo ad effettuare urgentemente il versamento degli importi insoluti alla predetta data (€ 400). Nella nota di riscontro del successivo 26 agosto, il cliente, rappresentato dall'associazione di categoria, contestava la sussistenza di tale debito, dichiarando di aver provveduto al pagamento delle somme dovute a tutto il 20/8/09. Con l'occasione manifestava, altresì, l'intendimento di “disdettare” il contratto. Il 27/10/09 l'intermediario inviava al cliente un preavviso di revoca della carta di credito, comunicando che “*per il terzo mese consecutivo gli addebiti RID relativi agli estratti conto della ..Carta ...[erano] stati respinti*” dalla corrispondente. In data 12/11/09, il cliente, sempre tramite la citata associazione, si opponeva formalmente sia alle risultanze degli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

estratti conto relativi ai mesi di settembre e ottobre – frattanto pervenuti e dai quali risultava *“un ulteriore debito”* a suo carico – sia all’*“addebito sul suo conto corrente bancario della somma di € 750,60”*. A tale proposito, il ricorrente, facendo riferimento esclusivamente al fido di € 1.800 (c.d. Utilizzi speciali), affermava di avere rimborsato per intero il credito fruito. Ha quindi concluso intimando alla banca di restituire il citato importo di € 750. Con raccomandata del 2/12/09 l’intermediario, facendo riferimento al preavviso di revoca, dichiarava il ricorrente decaduto dal beneficio del termine, non avendo lo stesso provveduto a ripianare la propria esposizione debitoria, ed invitava il cliente a provvedere al rimborso, in un’unica soluzione, delle somme ancora dovute.

Il 18 dicembre 2009, la Banca ha dato riscontro al reclamo del 12 novembre, confermando nell’occasione che il ricorrente aveva usufruito di due linee di credito. Precisava, altresì, che il cliente aveva effettuato utilizzi su entrambe le linee, allegando, a riprova di tale affermazione, i relativi estratti conto.

Il ricorrente, sempre tramite la già citata associazione di categoria chiedeva formalmente l’*“azzeramento dell’estratto contoavendo provveduto al pagamento della somma di € 1.800 come da contratto”* e vantando al contrario *“un credito di € 750 prelevato indebitamente”* dal proprio conto corrente bancario.

In relazione a quanto esposto, l’intermediario chiedeva invece di dichiarare infondato il ricorso e di confermare che *“gli importi sopra richiamati ed evidenziati negli estratti conto sono dovuti”* dal ricorrente e che a favore dello stesso *“non si è generato alcun credito”*.

DIRITTO

Il ricorso appare infondato e deve essere rigettato.

Alla luce delle richieste formulate, il ricorrente sostiene –attraverso l’associazione di consumatori che lo rappresenta- di aver estinto ogni pendenza con la banca, facendo però espresso riferimento ad un unico finanziamento, cioè a quello di 1.800 euro (*c.d. Utilizzi speciali*).

L’intermediario, invece, ricostruisce la situazione contabile con riferimento ad entrambi i finanziamenti, contestualmente concessi anche se utilizzati in tempi diversi.

Il conflitto fra due posizioni chiaramente inconciliabili, trova però riscontri puntuali in tutta la documentazione prodotta dall’intermediario, che ha sempre provveduto a trasmettere gli estratti conto per entrambe le posizioni di finanziamento.

Lo stesso ricorrente, d’altronde, ha esibito il contratto del 28 aprile 2008 dal quale si ricava l’esistenza di entrambi i finanziamenti e, da un attento esame della sua produzione, è possibile ricavare –in calce ad una ricevuta di versamento- la dicitura *“chiedo la riattivazione della carta”*. Orbene, essendo l’utilizzo della *“carta revolving”* collegato al secondo finanziamento concesso, appare evidente che lo stesso non possa essere genericamente disconosciuto o ignorato.

Ne consegue l’infondatezza del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.
La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI